

STATUTO

**COOPERATIVA
L'ARCOBALENO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS -IMPRESA SOCIALE
SIGLABILE L'ARCOBALENO
S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO CORSO CASALE 205

Numero REA: TO - 707024

Codice fiscale: 05381130011

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO 31309/13839

S T A T U T O

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione.

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 1, lettere a) et b) della legge n. 381/91, una società Cooperativa sociale con la denominazione "**Cooperativa L'Arcobaleno - Società Cooperativa Sociale - ONLUS - impresa sociale**" validamente siglabile " L'Arcobaleno s.c.s".

La Cooperativa può aderire ad associazioni di settore quali, a titolo esemplificativo, la Lega delle Cooperative ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia di cooperazione, la legge 381/91 e le disposizioni previste dal titolo VI del libro V del codice civile, nonché, in quanto compatibili, le norme sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., e, sempre in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Articolo 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Torino all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazioni del codice civile

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

La cooperativa con delibera degli organi competenti potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché in Europa.

Articolo 3 - Durata.

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 – Mutualità prevalente e requisiti di non lucratività

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti da cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111- septies disp att. c.c.).

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 5 – Scopi

La Cooperativa senza fini speculativi, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della costituzione della Repubblica Italiana.

La Cooperativa ha come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e, in particolare, di servizi alla persona da realizzarsi con modalità atte a favorire, tutelare, mantenere e recuperare la salute psicofisica della collettività, nonché tramite lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come previsto dall'art. 1, comma 1 lettera a) e lettera b) della L. 8.11.1991, n. 381 recante "Disciplina delle Cooperative Sociali".

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività.

Essa ha perciò un oggetto plurimo, che verrà attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone inoltre di analizzare e rispondere ai bisogni della comunità, con particolare attenzione alle persone in situazione di svantaggio, al fine di realizzare interventi tesi a migliorare la qualità della vita e la valorizzazione degli individui e delle loro capacità.

La Cooperativa intende operare favorendo la creazione di reti cooperative e attraverso la coprogettazione dei servizi. La Cooperativa inoltre è tesa alla creazione di una impresa sociale che permetta ad ogni socio di poter svolgere il proprio lavoro in maniera gratificante, partecipare attivamente alla realizzazione del progetto globale della Cooperativa e poter crescere professionalmente all'interno della stessa.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e, in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Articolo 6 - Oggetto Sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto le seguenti attività:

Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/91, s.m.i.,

1) campo socio sanitario e sanitario:

- ADI (assistenza domiciliare integrata);
- attività a ciclo diurno;
- residenzialità rivolta a persone non auto sufficienti: disabili psichici, sensoriali e anziani;
- residenzialità rivolta a persone necessitanti di interventi a valenza riabilitativa;

- assistenza domiciliare con personale sanitario, medico e infermieristico;
- attività di integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria;
- gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale e sanitaria;
- attività sanitarie di cui all'art. 2, comma 2 bis della L.R. Piemonte n. 18/94, s.m.i. rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali.

La Cooperativa per lo svolgimento delle attività e prestazioni sanitarie sopra citate si attiene alle disposizioni regionali attuative del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione al funzionamento e accreditamento e si avvale, ove richiesto, di soggetti muniti dei prescritti titoli di abilitazione e professionali;

2) campo socio assistenziale:

- assistenza domiciliare, educativa territoriale, terapia e servizi di sostegno familiare;
- attività residenziali e/o semi-residenziali dirette a: minori, anziani, disabili psichici, fisici e sensoriali; categorie a rischio di emarginazione: nomadi, dimessi dal carcere, extracomunitari, senza fissa dimora;
- trasporto e accompagnamento per disabili, minori, anziani;

3) campo educativo, formativo e sociale, istruzione:

- servizi di pensionato e pernottamento, anche con fornitura pasti;
- attività di pre- dopo scuola;
- attività di appoggio scolastico;
- asili nido e scuole dell'infanzia , baby parking, ludoteche, scuole primarie e secondarie;
- attività ricreative, culturali e di tempo libero: centri vacanza per minori, soggiorni e turismo sociale per adulti, anziani, disabili, centri socio-culturali, centri di incontro;
- gestione di strutture ed iniziative sportive e turistiche;
- attività di prevenzione e di promozione educativa e culturale, di cui all'art 49 del D.P.R. n. 616/77: produzione, allestimento, rappre-

sentazione e divulgazione, anche in forma associata, di iniziative teatrali, cinematografiche, editoriali, di animazione ed arti visive e pittoriche, grafiche, stampe serigrafiche e tipografiche, prodotti sartoriali e artigianali in genere di cui la Cooperativa si occupa, sia nella fase produttiva sia nella commercializzazione del prodotto finale;

- promozione di ricerche sociali, ambientali, economiche; conferenze, seminari di studio;
- realizzazione di studi e ricerche per la formulazione di piani di intervento e organizzazione dei servizi socio-sanitari territoriali;
- promozione e gestione di iniziative e corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;
- attività di prevenzione e di promozione educativa e culturale.

Inoltre la Cooperativa si propone la gestione diretta o in partenariato di servizi per l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, coniugando le competenze inerenti alle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381/91 con quelle inerenti alle attività di cui alla lettera b) di detto comma, consentendo ai lavoratori svantaggiati e/o disabili di aumentare le performance professionali, offrendo una concreta opportunità lavorativa e di integrazione sociale attraverso un ruolo attivo e l'indipendenza economica.

In particolare la Cooperativa si propone di promuovere ed attivare:

- servizi di valutazione dell'occupabilità e assumibilità di persone con deficit occupazionale, svantaggiate e/o con disabilità;
 - servizi di consulenza e formazione orientativa;
 - corsi di informazione e formazione professionale;
 - sviluppo delle competenze tecniche e trasversali attraverso la gestione di laboratori, officine artigianali e centri di lavoro guidato;
 - rinforzo delle competenze professionali attraverso l'attivazione e il monitoraggio di borse lavoro, stage e tirocini osservativi, formativi o preassuntivi;
 - servizi di consulenza alle aziende allo scopo di favorire l'occupabilità e la stabilizzazione lavorativa dei soggetti svantaggiati,
- il tutto con espressa esclusione delle attività di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/91, s.m.i., la Cooperativa intende realiz-

zare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, tramite la gestione - diretta, in convenzione o in appalto - di attività in diversi settori e, precisamente:

1) attività agricole:

- manutenzione e gestione di aree verdi;
- coltivazioni, in particolare con progetti di agricoltura sociale;
- allevamento;

2) attività industriali e artigianali:

- attività di riparazione, manutenzione, adeguamento di locali, manutenzione e impianti;
- organizzazione e/o gestione di laboratori per la creazione e la diffusione fra il pubblico di manufatti prodotti artigianalmente;
- gestione di attività e laboratori artigianali e/o artistici (grafica, informatica, video, tipografia, litografia, serigrafia, falegnameria, ceramica, sartoria, fotografia);

3) attività di commercio e servizi:

- pulizie generali e speciali civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari; rifacimento letti, pulizie camere e tenuta igiene ospiti in comunità; pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizia e riordino mense;
- attività di pulizia e sorveglianza agli alunni nelle scuole;
- trasporti di cose e persone, traslochi, sgombero locali;
- gestione di ristoranti, mense, alberghi, case vacanze, punti ristoro, campeggi, ostelli, aziende turistiche e agrituristiche;
- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, artigianali e manufatti in genere;
- promozione e gestione di centri di incontro, locali pubblici e privati, manifestazioni, feste e dibattiti;
- attività culturali (attività editoriale di libri e giornali, produzione di attività teatrali, televisive, cinematografiche, pubblicitarie e multimediali in genere);
- servizi di accoglienza, informazioni, guida e assistenza nella gestione di biblioteche, mostre, centri museali e tutte le altre iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
- attività di impaginazione di testi ed elaborazione siti web.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svol-

gere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, in particolare richiedere ed utilizzare provvidenze, finanziamenti, contributi disposti da enti pubblici, privati o persone fisiche, per favorire la realizzazione di iniziative inerenti le suddette attività, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa:

- 1) assumere partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre società nonché in enti ed organismi consortili che non abbiano fini di lucro e svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- 2) dare adesioni ad associazioni ed organismi non lucrativi e che abbiano per scopo lo sviluppo ed il Consolidamento del movimento cooperativo;
- 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, accettare finanziamenti, contrarre mutui anche ipotecari, nell'interesse della Cooperativa e per il conseguimento degli scopi sociali descritti nel presente statuto.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Potrà inoltre stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies, con l'approvazione dell'assemblea.

La Cooperativa potrà emettere obbligazioni o strumenti finanziari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso è fatto divieto di remunerare tali strumenti in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi del-

le vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO II – SOCI COOPERATORI

Articolo 7 - Numero e Requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

In particolare, con riferimento alle attività riconducibili all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 381/91, possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 di detta Legge n. 381/91 s.m.i., fermo restando, con riferimento ai lavoratori adibiti allo svolgimento delle predette attività, il disposto del comma 2 di detto articolo 4.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

E' prevista, oltre ai soci lavoratori, la presenza di soci volontari che possano prestare la loro attività gratuitamente ai sensi della normativa in tema di cooperative sociali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare i limiti previsti dalla legge.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci coloro che hanno interessi effettivamente contrastanti con la cooperativa o esercitano imprese in concorrenza.

Possono altresì essere socie le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 8 - Categoria Speciale di Soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla propria formazione ovvero al proprio inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge. Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali amministratori della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello statuto.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

- A) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- B) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-

ziario del suo inserimento nell'impresa;

C) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

D) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Articolo 9 - Ammissione.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

2) l'attività svolta, o la condizione o capacità professionale in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;

3) il numero delle azioni che intende sottoscrivere nei limiti minimi e massimi previste dalla legge, e nel limite minimo di partecipazione eventualmente stabilito dall'assemblea;

4) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nel precedente punto 3, la domanda di adesione delle persone giuridiche od enti, sottoscritta dal legale rappresentante dovrà specificare:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione.

Detta domanda dovrà essere corredata da:

A) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

B) eventuale visura camerale;

C) la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare verso la Cooperativa la persona giuridica.

In ogni caso, indipendentemente dall'entità delle quote sottoscritte, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della Cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 7 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro 60 giorni (sessanta giorni) motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10 - Domicilio dei Soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Cooperativa.

Articolo 11 - Adempimenti Nuovi Soci

Il nuovo socio deve versare, nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito nel re-

golamento:

- l'ammontare delle azioni sottoscritte;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

Articolo 12 – Obblighi e Diritti dei Soci.

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a partecipare ai momenti assembleari e/o a tutte le iniziative volte al coinvolgimento dei soci alla conduzione attiva della Cooperativa;
- d) ad accedere ai servizi prestati dalla società;
- e) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- f) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci lavoratori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato;
- g) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

I soci inoltre:

- A) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e

conduzione della medesima;

B) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;

C) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

D) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

Ai sensi dell'art. 2422 cod. civ. i soci hanno diritto di esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenere estratti a proprie spese.

Inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 13 - Perdita Della Qualità Di Socio.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Articolo 14 - Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito qualora:

- il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza da parte della Cooperativa;
- l'ulteriore rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con raccomandata a.r. o tramite pec o altro strumento che dia prova di

avvenuta ricezione

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec o altro strumento che dia prova di avvenuta ricezione

Articolo 15 - Esclusione.

L'esclusione può essere pronunciata dall'organo amministrativo, nei confronti del socio:

- A) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- B) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- C) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- D) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- E) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

F) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del codice civile;

G) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

H) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sia passibile di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

I) che sia passibile di un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito della fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

J) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 16 - Decisioni In Materia Di Recesso Ed Esclusione – Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec o altro strumento che dia prova di avvenuta ricezione

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5.

Articolo 17 - Decesso.

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi, qualora essi, se in possesso dei requisiti per l'ammissione, non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, seguendo le procedure previste per l'ammissione, anche con ripartizione delle azioni.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle azioni, atto notorio o dichiarazione equipollente dal quale risulta chi sono gli eredi aventi diritto e la nomina di un rappresentante comune delegato alla riscossione.

Articolo 18 - Rimborso Delle Azioni

La liquidazione del socio receduto, escluso o agli eredi del socio defunto, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale in cui lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La delibera relativa alla liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società, fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, dovrà essere adottata dal consiglio di Amministrazione entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata pec o altro strumento che dia prova di avvenuta ricezione a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei 180 giorni suddetti.

Le azioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Articolo. 19 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approvano il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione ed attribuzione gratuita di azioni di sovvenzione di cui all'art. 21.1 del presente statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- A) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- B) la qualifica / professionalità;
- C) i compensi erogati;
- D) il tempo di permanenza nella società;
- E) la tipologia del rapporto di lavoro.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale.

TITOLO III – SOCI FINANZIATORI, SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 20 - Soci finanziatori

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, la cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica dei soci finanziatori.

Salvo quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificatamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

20.1 Conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 51,65.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

20.2 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità d'esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata dagli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui successivo articolo 24, lettera d) ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

Salvo diversa disposizione dell'assemblea in sede di emissione, a ciascun socio finanziatore è attribuito un solo voto qualunque sia il nu-

mero di azioni sottoscritte, fatti salvi in ogni caso i limiti di legge.

Gli strumenti finanziari, partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento delle azioni.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

20.3 Diritti patrimoniali

Ove previsto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'assemblea stessa.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi della lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimo e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

20.4 Assemblee speciali

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci con diritto di voto che non può superare un terzo dei voti esprimibili in ciascuna assemblea così come stabilito dall'art. 2526 comma 2.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale con potere di deliberazione sulle materie previste dall'art. 2541.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione

della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta dal almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. Civ.

20.5 Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 21 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo II del presente statuto, possono altresì essere ammessi alla cooperativa, soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

21.1 Conferimenti

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni di sovvenzione imputate alla sezione del capitale sociale denominata "fondo per il potenziamento aziendale", di cui al precedente art. 6 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione di sovvenzione è pari ad Euro 51,65.

21.2 Emissione azioni di sovvenzione e diritti amministrativi dei soci sovventori

L'emissione delle azioni di sovvenzione deve essere disciplinata con deliberazione dell'organo competente con la quale devono essere sta-

biliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso.

Salvo diversa disposizione dell'assemblea in sede di emissione, a ciascun socio finanziatore è attribuito un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, fatti salvi in ogni caso i limiti di legge.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

21.3 Diritti patrimoniali

Ove previsto dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'assemblea stessa. Il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente degli articolo 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La remunerazione delle azioni di sovvenzione sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla, lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 27 del presente statuto.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può peraltro escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni

dovrà avvenire per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 27 del presente statuto.

Articolo 22 – Trasferibilità dei titoli

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni azionarie dei soci finanziatori e dei soci sovventori, è richiesto il gradimento degli amministratori alla cessione.

A tal fine, il socio dovrà comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di alienare, le generalità del cessionario, l'eventuale somma richiesta come prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo decide entro trenta giorni sul gradimento. Qualora quest'ultimo venga negato, ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che sia disposto a stipulare l'atto di acquisto delle azioni entro trenta giorni dalla data di deliberazione; in mancanza, ovvero ove si tratti di acquirente a titolo gratuito, al socio finanziatore che intenda alienare le azioni spetta il diritto di receder dalla società. Qualora, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di gradimento il socio finanziatore non riceva alcuna risposta, lo stesso sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto indicato quale cessionario.

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra descritto, l'acquirente non potrà essere iscritto al libro soci.

Articolo 23 - Strumenti Finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dall'obbligazioni privi di diritti di amministrazione, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 24 – Patrimonio: elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

- 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 51,65 euro;
- 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di 51,65 euro;
- 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di 51,65 euro, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 21 del presente statuto;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 27 e con azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 20.3;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisi-

bili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 – Caratteristiche delle azioni cooperative

Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni nominative del valore nominale ciascuna di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).

La cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 comma 1.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le azioni della Cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile, e l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 26 - Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Articolo 27 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la distribuzione dei ristorni ai soci con le modalità enunciate all'articolo 19.

Articolo 28 - Destinazione dell'utile

Gli utili netti di gestione saranno così ripartiti:

A) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

B) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

C) a rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e ver-

sato a norma dell'art 7 legge 59/92 e sue successive modificazioni, e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

D) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti per la mutualità prevalente;

E) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nei limiti stabiliti dall' art. 20 del presente statuto;

F) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti stabiliti dall' art. 21 del presente statuto;

G) ad eventuale riserva divisibile, di cui alla lettera 20.3 del presente statuto;

H) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinaria, indivisibile.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

In caso di scioglimento della Cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 29 - Prestiti Dei Soci.

L'assemblea può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI.

Articolo 30 - Organi Sociali.

Sono organi sociali della Cooperativa:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il collegio dei sindaci

A. ASSEMBLEA

Articolo 31 – Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

Articolo 32 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- A) Approvare il bilancio e la destinazione degli utili;
- B) Approvare il bilancio sociale
- C) Nominare gli amministratori, ed eventualmente il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- C) Nominare, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, ed eleggerne fra loro il Presidente;
- D) conferire l'incarico - sentito il collegio sindacale, ove nominato - al soggetto al quale è demandata la revisione legale della società e provvedere alla sua eventuale revoca;
- E) Determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondersi ai membri del Consiglio di Amministrazione e la retribuzione annuale dei sindaci; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche di amministratori si intendono gratuite;
- F) Approvare gli eventuali regolamenti interni;
- G) Deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- H) Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- I) Ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative, gruppi cooperativi paritetici;
- J) Deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- K) Deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito

regolamento e delle leggi vigenti in materia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione di bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 33 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari

Articolo 34 – Forme, Tempi e Luoghi di Convocazione dell' Assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.,

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od u-

tile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 dei soci oppure dal Collegio Sindacale se presente.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso a ciascun socio da comunicarsi con lettera semplice, o raccomandata, o tramite e-mail o con altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione, nonché da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La sottoscrizione dell'avviso di convocazione da parte del socio vale comunque quale comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui sopra.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- A) l'elenco delle materie da trattare;
- B) luogo designato per l'adunanza;
- C) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità, diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato anche per corrispondenza, ai sensi dell'art. 2532 c.c..

In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni,

delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del comma precedente) le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Articolo 35 - Svolgimento Dell'assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno (90) novanta giorni e siano in regola con il piano versamenti.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte e versate, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a tre.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 21 del presente statuto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori e sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e sindaci della società.

I soci finanziatori e sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.v. e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell' alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci, l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato all'uopo.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 36 - Validità Delle Deliberazioni.

Sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione, con la presenza diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti;

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, mentre l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

I soci dissenzienti o assenti, ricorrendo le previsioni dell'art. 2437 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2532 hanno diritto di recedere dalla cooperativa e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata non oltre quindici giorni dalla data dell'assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Articolo 37 - Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge scegliendoli tra i suoi membri, qualora non li avesse già scelti l'assemblea, il Presidente ed il vice Presidente.

Funge da segretario del consiglio un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa i soggetti di cui all'art. 7, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

Articolo 38 - Durata in Carica.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea; essi hanno diritto ad un compenso annuo stabilito dall'assemblea.

Articolo 39 - Convocazione:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi

lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario od utile, anche fuori dalla sede e dai locali sociali ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione sarà effettuata con mezzi idonei deliberati dal Consiglio stesso non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo Consigliere oppure quando si tratti di persone o affari per cui alcuni componenti del consiglio abbiano un interesse diretto.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Articolo 40 - Poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- A) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - B) redigere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti;
 - C) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
 - D) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
 - E) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - F) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del consiglio dall'art. 42;
 - G) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - H) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
 - I) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'assemblea;
 - L) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con enti pubblici.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 41 - Rinuncia - Decadenza - Scadenza.

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i consiglieri che, per qualunque mo-

tivo, perdono la qualità di socio.

I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Tale sostituzione avrà valore sino alla prima assemblea sociale dove dovrà essere ratificata o respinta dall'assemblea stessa. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

In caso di decadenza e/o rinuncia da parte della maggioranza degli amministratori il Consiglio di Amministrazione decade e deve convocare un'assemblea per la riassegnazione delle cariche amministrative.

Articolo 42 - Presidente - Poteri di Rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causa, le rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, firmare contratti di mutuo, finanziamenti, concedere fidejussioni e garanzie.

Il Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione può conferire speciali procure ad altri soci estranei al consiglio od a dipendenti della società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente in carica se nominato o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 43 – Composizione Durata e Competenza.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,

comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza

previste dall'art. 2399 c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il collegio sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti sulla società ai sensi delle vigenti disposizioni al riguardo.

Articolo 44 – Revisione legale dei conti

Qualora non sia esercitata dal collegio sindacale, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi delle vigenti disposizioni al riguardo.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Articolo 45 - Regolamento Interno.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 46 - Scioglimento della Società.

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze

previste per le modificazioni dello statuto decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche dei singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera C) ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;
- 2) all'assegnazione ai soci finanziatori non cooperatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- 3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 47 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Torino, 13 gennaio 2023

BRAGASTINI FABRIZIO

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella all. B
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
23 del d.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del regi-
stro delle imprese.